


Per quanto riguarda la richiesta di sequestro preventivo delle quote sociali, della struttura e dei beni aziendali della società Energy Plus S.r.l., e dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla predetta società, occorre fare le seguenti considerazioni.

E' stato accertato che gli amministratori della General Construction S.p.a., con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E fabbricato 7 (Gallo Francesco nella qualità di socio ed amministratore unico, Gallo Immacolata nella qualità di socio e procuratore della società, Gallo Alfonso nella qualità di amministratore di fatto), dopo aver raggiunto, con l'apporto degli organi direttivi e di controllo della società Bozza Laura, Galeone Mario, Esposito Giovanni, un accordo con politici e pubblici amministratori locali sulla ubicazione della centrale termoelettrica nel sito industriale ex Ideal Standard S.r.l. in area A.S.I. del Comune di Salerno (ed iniziato, tramite Santopietro Giovanni Paolo le trattative per l'acquisto diretto dei suoli dai privati proprietari Maiolica Antonio e Maiolica Lorenzo, titolari e gestori della Cereal S.a.s., anche con l'ausilio del consulente contabile Nigro Carmine), costituivano in data 23 giugno 2003, tramite una società fiduciaria estera (Bdo Compagnie Fiduciarie Ag con sede in Lussemburgo – Boulevard De La Foire 5), la società Energy Plus S.r.l., con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E fabbricato 7, controllata da una fittizia società anonima estera (Naxos S.A., con sede presso il medesimo indirizzo della Bdo Compagnie Fiduciarie Ag e a questa collegata) e partecipata da Esposito Giovanni. In data 11.08.2003 la Energy Plus S.r.l. presentava al Ministero delle Attività Produttive domanda per il rilascio ai sensi della legge 55/2002 dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica con potenza superiore a 800 MW e alla realizzazione di opere annesse nel territorio della Provincia di Salerno.

E' subito apparso evidente che la Energy Plus S.r.l. era stata appositamente costituita per la commissione dei reati di cui ai capi B), C), D), E) della terza richiesta cautelare, e ciò alla luce di alcuni rilevanti elementi (emergenti da una mera visura di atto costitutivo, statuto, nota integrativa dell'ultimo bilancio), quali la costituzione della società in epoca immediatamente antecedente alla presentazione del progetto, l'assenza di dipendenti, la esiguità del capitale sociale (11.000 euro) rispetto al valore dell'insediamento proposto (500 milioni di euro), l'anonimato del soggetto detentore effettivo della maggioranza azionaria (Naxos S.A. società anonima con sede in Lussemburgo); il collegamento della Energy Plus S.r.l. con società operanti nel settore ambientale (es: Molise Ambiente S.r.l.; Egoambiente S.r.l.) o energetico (Molisenergy S.r.l.) aventi medesima sede ed organi e costituite con identiche modalità; la partecipazione del socio di minoranza Esposito Giovanni in gruppi societari operanti nel settore della intermediazione immobiliare, mobiliare e dei diritti di autore (cfr. visure societarie allegate alla relazione di consulenza tecnica a firma del Dr. Giovanni Coppola del 25.02.2005).

Ne consegue che va sicuramente disposto sia il sequestro c.d. impeditivo (sussistendo il concreto pericolo che la disponibilità delle quote sociali, dei beni aziendali della società Energy Plus S.r.l., e dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla predetta società, sicuramente cose pertinenti al reato nel senso innanzi specificato, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto consentirebbe la protrazione dell'attività criminosa e il conseguente consolidamento della lesione dei beni-interessi protetti dalle norme incriminatrici in contestazione, attraverso la definitiva trasformazione illegittima del territorio e il definitivo conseguimento degli ingiusti vantaggi patrimoniali derivanti dalle illecite condotte criminose ipotizzate) sia il sequestro finalizzato alla confisca ex artt. 321, comma 2, c.p.p., 240, comma 1, c.p., trattandosi di cose che sono servite e sono state destinate a commettere i reati ipotizzati.

Invero, premessa la pacifica legittimità del sequestro preventivo di beni aziendali utilizzati per la consumazione di reati di truffa aggravata (cfr. Cass. Pen. Sez. II 16.5.1995 n. 2038, P.M. in proc. Polichetti), va evidenziato che il sequestro preventivo delle quote o azioni sociali è idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, poichè esso priva i soci dei diritti relativi alle quote, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 7.9.1995 n. 2853, Nocerino), a nulla rilevando il fatto che la misura



reale colpisca anche beni di persone allo stato non indagate (per le quali deve ritenersi precluso ex art. 240, comma 3, c.p. solo il sequestro finalizzato alla confisca) quando occorra comunque impedire l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato (sul punto, cfr. Cass. Pen. 4.7.1995, Orio).

Non risultano invece acquisiti, allo stato, concreti elementi per sottoporre a sequestro preventivo né i conti correnti bancari degli indagati Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Galeone Mario, Esposito Giovanni, né le somme di denaro corrisposte dalla Energy Plus S.r.l. a Santopietro Giovanni Paolo, né il conto corrente bancario di Santopietro Giovanni Paolo sul quale risultino essere accreditate somme di denaro in suo favore dalla Energy Plus S.r.l. ovvero da soggetti preposti alle funzioni di amministrazione e rappresentanza della società, dal momento che non risulta dimostrato che tali beni costituiscano il prodotto o il profitto dei reati ipotizzati oppure che siano stati impiegati o che possano essere impiegati per il compimento o l'aggravamento o la protrazione dei reati descritti nell'imputazione provvisoria o di altri reati, apparendo anzi evidente dalla stessa formulazione della richiesta (soprattutto per quanto riguarda i conti correnti del Santopietro) che in realtà il sequestro richiesto ha finalità soltanto probatorie ai sensi dell'art. 253 c.p.p., e che, come tale, potrebbe essere eventualmente disposto direttamente dal Pubblico Ministero.

#### P.Q.M.


1) Letto l'art. 6, comma 2, Legge 140/2003, **dichiara inammissibili** le richieste del Pubblico Ministero di trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati per l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche alle quali ha preso parte De Luca Vincenzo.

2) Letti gli artt. 272 e segg. c.p.p. e 321 c.p.p. **non accoglie** le richieste del Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di De Luca Vincenzo.

3) Letti gli artt. 272 e segg. c.p.p. **non accoglie** le altre richieste del Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari personali.

4) Letti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p. **dispone il sequestro preventivo** delle somme di denaro profitto dei reati ipotizzati ai capi C) e N) della prima richiesta cautelare nei confronti, rispettivamente, delle società Ideal Standard S.r.l. e Seapark S.p.a., ovunque vengano rinvenute, e, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, **dispone fin d'ora il sequestro preventivo** dei beni di cui gli indagati di tali reati abbiano la disponibilità, ovunque vengano rinvenuti, per un valore corrispondente ai profitti specificati ai capi C) e N) della prima richiesta cautelare, nei confronti di Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Chirico Franco, Florio Adolfo, Monti Dina, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Ferrari Renato Tullio, Loreti Alberto, Castaldo Pietro, Di Donna Eugenio, Rovello Giovanna, Fossati Pier Enrico, Berritto Giovanni e Rocchino Giovanni, innanzi generalizzati, per il **capo C) della prima richiesta cautelare**, e nei confronti di Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Rovello Giovanna, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, De Biase Mario, Mari Francesco, Berritto Giovanni e Rocchino Giovanni, innanzi generalizzati, per il **capo N) della prima richiesta cautelare**.

5) Letti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p. **dispone il sequestro preventivo** delle somme di denaro integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla Seapark S.p.a. con Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo, così come analiticamente indicate al capo F) della prima richiesta cautelare, nei confronti di Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e delle società Service S.r.l., Cos.Edil S.r.l., Edil.Pag. S.r.l., Tras.Fer. S.r.l., ovunque vengano rinvenute, in



relazione al reato di cui al **capo F) della prima richiesta cautelare** ipotizzabile nei confronti di De Biase Mario, Marotta Felice, Mucio Mariano, Di Filippo Ercole, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Ricciardi Ernesto, Santopietro Giovanni Paolo, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e Italiani Giulio Cesare, innanzi generalizzati.

6) Letti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p. **dispone** nei confronti della società Energy Plus S.r.l. **il sequestro preventivo** dei suoli ex Ideal Standard in area A.S.I. del Comune di Salerno, da individuarsi più dettagliatamente in sede di esecuzione, sui quali dovrà essere costruita ed esercitata la centrale termoelettrica, con le opere annesse, **nonché il sequestro preventivo** delle quote sociali, dei beni aziendali della società Energy Plus S.r.l., ovunque vengano rinvenuti, e dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla predetta società, in relazione ai reati di cui ai **capi B), C), D), E) della terza richiesta cautelare** ipotizzabili nei confronti di Keller Karl, Gallo Alfonso, Gallo Francesco, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni, Galeone Mario, Marotta Felice, De Biase Mario, Santopietro Giovanni Paolo, Landolfi Nicola, Criscuolo Lorenzo, Maiolica Antonio, Maiolica Lorenzo e Nigro Carmine, innanzi generalizzati.

7) Letto l'art 321 c.p.p. **non accoglie** le altre richieste del Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari reali.

Manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al Pubblico Ministero in sede dott.ssa Gabriella Nuzzi che ne ha fatto richiesta, per l'esecuzione.  
Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di competenza, e per la restituzione degli atti al P.M. in sede.


Salerno, 21.12.2005

Il Giudice per le indagini preliminari  
dott. Gaetano Sgroia”

All'odierna udienza camerale il P.M., in via preliminare, con riferimento alla posizione degli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Grieco Vincenzo, Santopietro Giovanni Paolo, Maiolica Antonio e Maiolica Lorenzo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, Legge 20.6.2003 n. 140, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nella parte in cui estende le garanzie assicurate al parlamentare per l'utilizzabilità delle intercettazioni "indirette" anche agli indagati che non rivestono la qualità di parlamentare, sulla base dei motivi indicati nella memoria depositata in udienza. In subordine, ha insistito per l'accoglimento della richiesta depositata in data 17.1.2006.

I difensori degli indagati hanno chiesto il rigetto di tutte le richieste avanzate dal P.M. e la distruzione di tutti gli atti relativi alle intercettazioni in esame, ritenendo applicabile nel caso di specie la norma di cui all'art. 4 Legge 140/2003.

Osserva il giudicante che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. difetta del requisito della rilevanza nel giudizio in corso, così come previsto dall'art. 23, comma 2, Legge 87/1953, atteso che, nella sua memoria, il P.M. ha fatto riferimento alle restrizioni alle quali l'organo inquirente è, in generale, sottoposto nella sua attività sulla base della formulazione della norma contestata, ma non ha fatto alcun specifico riferimento ai motivi per i quali il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. In altre parole, il P.M. non ha indicato specificamente la rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere all'esito dell'odierno procedimento incidentale, ma semplicemente



ha mostrato fin d'ora la preoccupazione per le conseguenze negative che potrebbero derivare per le sue determinazioni qualora la Camera dei Deputati non concedesse l'autorizzazione a procedere: appare evidente, pertanto, che la questione, allo stato, non ha alcuna rilevanza e potrebbe, eventualmente, essere sollevata soltanto in successive fasi processuali nell'ipotesi in cui la Camera dei Deputati non concedesse l'autorizzazione a procedere.

Parimenti non condivisibili sono le osservazioni formulate dai difensori degli indagati all'odierna udienza camerale in merito all'asserita applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 4 Legge 140/2003. Invero, come già specificato da questo giudice nella motivazione del suo provvedimento cautelare del 21.12.2005, deve invece ritenersi corretto il riferimento all'art. 6, comma 2, Legge 20 giugno 2003 n.140 operato dal P.M. nella richiesta in esame.

Si tratta infatti non già di intercettazioni effettuate direttamente su utenze in uso al parlamentare (per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 4 Legge 140/2003), bensì delle cosiddette intercettazioni "indirette" disciplinate dall'art. 6 Legge 140/2003 (e cioè le "conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento"), nel senso che si tratta di intercettazioni legittimamente effettuate su utenze in uso a terze persone (e cioè non parlamentari), le quali hanno avuto conversazioni con un parlamentare: di qui la necessità di richiedere, a pena di inutilizzabilità di tali intercettazioni, l'autorizzazione "successiva" della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 6, Legge 140/2003, allorché, come nel caso di specie, il P.M. voglia utilizzare le risultanze di tali intercettazioni in un procedimento a carico del parlamentare.

A conforto di tale interpretazione si pone il chiaro disposto del terzo comma dell'art. 6, che fa riferimento alla trasmissione alla Camera competente degli elementi sui quali si fonda la richiesta, elementi la cui conoscenza da parte della Camera si giustifica solo se tali elementi riguardano il parlamentare.


Pertanto, sulla base di tutte le motivazioni formulate da questo giudice nel suo provvedimento cautelare del 21.12.2005, e alla luce del contenuto dei verbali delle operazioni di intercettazione telefonica allegati dal Pubblico Ministero alla richiesta in esame, appare evidente la necessità di utilizzare le conversazioni telefoniche del parlamentare De Luca Vincenzo - membro della Camera dei Deputati dal 21.5.2001 - legittimamente intercettate sulle utenze in uso agli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Santopietro Giovanni Paolo e Grieco Vincenzo e dettagliatamente indicate nell'elenco allegato alla richiesta in esame, ai fini della prova dei reati indicati nell'imputazione provvisoria, ed in particolare al fine di provare il coinvolgimento di De Luca Vincenzo nelle ipotesi criminose a lui ascritte, nonché al fine di corroborare gli elementi già acquisiti a carico degli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Grieco Vincenzo, Santopietro Giovanni Paolo, Maiolica Antonio e Maiolica Lorenzo in relazione ai reati a loro rispettivamente contestati.

#### P.Q.M.

Letti gli artt. 23 e 24 Legge 11.3.1953 n. 87 dichiara manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, Legge 20.6.2003 n. 140, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, sollevata dal Pubblico Ministero all'odierna udienza.

Letti gli artt. 6 Legge 20.6.2003 n. 140 e 268, comma 6, c.p.p.

1) Dispone l'acquisizione delle conversazioni telefoniche del parlamentare De Luca Vincenzo - membro della Camera dei Deputati dal 21.5.2001 - intercettate sulle utenze in uso agli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Santopietro Giovanni Paolo e Grieco Vincenzo e dettagliatamente indicate nell'elenco allegato alla richiesta in esame depositata dal Pubblico



Ministero in sede in data 17.1.2006.


2) Richiede l'autorizzazione alla Camera dei Deputati ai fini dell'utilizzazione ~~del~~ nel procedimento indicato in epigrafe.

3) Ordina l'immediata trasmissione alla Camera dei Deputati del presente provvedimento ~~gli~~ gli atti relativi alla fissazione e alla celebrazione dell'odierna udienza camerale, ~~in~~ ~~una~~ ~~copia~~ copia conforme, allegandovi tutti gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero a richiesta, ivi compresi i verbali di intercettazione e le registrazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Salerno, 20.1.2006

Il Giudice per le indagini preliminari  
dott. Gaetano



Depositata e letta in  
aula il 20.1.06 h 15.50

IL CANCELLIERE  
D.ssa Rossella Quaglia